

Civile Ord. Sez. 3 Num. 9318 Anno 2019
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 04/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso 16430-2016 proposto da:

ROMANAZZI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato
SIMONE FRABOTTA, rappresentata e difesa dall'avvocato
GIUSEPPE POLIGNANO giusta procura speciale a margine
del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

COMUNE PUTIGNANO ;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 763/2015 della CORTE D'APPELLO
di BARI, depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

dell'A.G.O.
da parte del
giudice di
1° grado -
Decisione
nel merito
da parte del
giudice
d'appello -
Giurisdizione
dell'A.G.O.
-
Configurabilità
- Fondamento
- Giudice di
appello -
Omessa
rimessione
al giudice
di 1° grado
-
Conseguenze

R.G.N. 16430/2016

Cron. 9318

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2018

2690

consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI Rep.

ALESSANDRO SCARANO;

Ud. 20/11/2018

CC

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/6/2016 la Corte d'Appello di Bari ha respinto il gravame interposto dalla sig. Maria Romanazzi in relazione alla pronunzia Trib. Bari 30/12/2009, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del Comune di Putignano di risarcimento dei danni subiti nell'immobile di proprietà in conseguenza di allagamento in ragione <<dell'insufficiente sistema di raccolta delle acque reflue>>, con rigetto in particolare della domanda di rimozione <<delle cause dei frequenti allagamenti che accadevano nell'immobile>>.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Romanazzi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

L'intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 353 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c.

Si duole che erroneamente la corte di merito non abbia rimesso la causa al giudice di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento in forma specifica del subito danno in ragione dell'erroneamente ravvisato <<divieto per il giudice ordinario di emettere nei confronti della P.A. una condanna ad un *facere*>>.

Lamenta che <<sul punto la ricostruzione della decisione di primo grado eseguita dalla Corte appare del tutto errata>>, in quanto <<il Tribunale ... non ritiene affatto "insufficientemente determinata la domanda di condanna all'obbligo di fare">> bensì <<*tout court* di non poter condannare la p.a. in quanto "giudice ordinario">>; e che erroneamente <<il Collegio barese ha dichiarato l'inammissibilità della domanda perché variata da "*facere* generico" nell'atto di citazione in primo grado, a *facere* "specifico" nelle conclusioni di appello>>, trattandosi nella specie di mera *emendatio* della domanda, consentita allorquando come nella specie <<la modifica della domanda originale venga ad incidere sul *petitum* mediato solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda>>.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto più volte modo di affermare [a seguito della sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 d. lgs. n. 80 del 1998 (nel testo novellato dall'art. 7 L. n. 205 del 2000), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento della P.A., ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato ~~il~~ l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza integranti il precetto di cui all'art. 2043 c.c., può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un *facere*, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi della P.A., bensì un'attività, soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere* (v. Cass., Cass., Sez. Un., 22/12/2010, n. 25982; Cass., Sez. Un., 13/12/2007, n. 26108; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521. E già Cass., Sez. Un., 14/01/2005, n. 599. Conformemente v. altresì Cass., 24/06/2009, n. 14771).

In altri termini, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo conoscere della domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. ad eseguire su un bene pubblico le opere necessarie per eliminare le cause che provocano danni al proprio bene, atteso che nella relativa controversia non è in gioco una posizione di supremazia della P.A. che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, ma è in discussione l'osservanza da parte dell'ente pubblico del generale principio del *neminem laedere*, che si sostanzia, nella specie, nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni pubblici in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi (v., con riferimento a lavori occorrenti per eliminare le infiltrazioni d'acqua provenienti

da una strada comunale ed annessa area di parcheggio in danno di un edificio condominiale, Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036).

Va ulteriormente posto in rilievo come per altro verso si sia da questa Corte, anche a Sezioni Unite, già avuto modo di porre in rilievo che ove il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado il quale affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice (v. Cass., Sez. Un., 20/5/2014, n. 11027; Cass., 2/8/2000, n. 10139; Cass., Sez. Un., 10/8/1999, n. 583. E già Cass., 23/2/1995, n. 2059), trattandosi di valutazione aggiuntiva, non idonea ad integrare statuizione di merito alla stregua della pregiudiziale declinatoria della giurisdizione (v. Cass., Sez. Un., 9/11/1985, n. 5469), senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo (v. Cass., Sez. Un., 31/5/2017, n. 13722).

Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.

In particolare là dove, nel ritenere sussistente nella specie la giurisdizione del giudice ordinario, ha esaminato la causa nel merito anziché rimetterla in primo grado, pur se il giudice di prime cure non aveva proceduto alla disamina della domanda di risarcimento in forma specifica nei confronti della P.A. in ragione dell'erroneamente ravvisato difetto di giurisdizione del giudice ordinario al riguardo.

Dell'impugnata sentenza, in accoglimento del 1° motivo di ricorso assorbiti gli altri [con i quali la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 329, 342, 346 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. (2° motivo), <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 345, 112, 163 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. (3° motivo), <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 353 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3,

c.p.c. (4° motivo), dolendosi sostanzialmente dell'erroneamente ritenuta insussistenza nella specie della responsabilità del Comune], s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Bari, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bari, in diversa composizione.

Roma, 20/11/2018